



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

**ORDINANZA N. 29 /11**

**ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO  
IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  
“SUSA TERRA IN FIORE -VII EDIZIONE”**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Premesso che per il giorno 22 maggio 2011 è previsto lo svolgimento della manifestazione “Susa Terra in Fiore - VII ^ Edizione ” che interesserà il centro storico cittadino;

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà il parcheggio nonché il traffico veicolare delle zone interessate dagli eventi;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta ed il transito nella zona interessata dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

**ORDINA**

Che il giorno 22 maggio 2011, dalle ore 7 al termine della manifestazione, prevista per le ore 20, sia vietata la sosta ed il transito veicolare nelle seguenti vie e piazze:

- Piazza Dè Bartolomei
- Via Palazzo di Città
- Piazzetta Rana
- Via Martiri della Libertà
- Piazza San Giusto

sia consentito, ai partecipanti alla manifestazione, il transito veicolare lungo la via Francesco Rolando unicamente per il trasporto di materiale necessario all'allestimento dei propri spazi espositivi.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

## DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

## AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa 20.05.2011

Il Comandante Polizia Municipale  
Ennio Caffo